COMUNE DI CASTIGLIONE CHIAVARESE

STATUTO

Deliberazione consiliare n. 32 in data 12.5.2000

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1 (Definizione)

- 1. Il Comune di Castiglione Chiavarese é ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica che ne determinano le funzioni e dal presente Statuto.
- 2. Esercita le funzioni proprie e le funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali secondo il principio di sussidiarietà.

Articolo 2 (Autonomia)

- 1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello Statuto e dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
- 2. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi e per il completo sviluppo della persona umana.
- 3.Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo tra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.
- 4. L'attività dell'Amministrazione comunale é finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue, inoltre, obiettivi di trasparenza e semplificazione.
- 5. Il Comune, per il raggiungimento dei fini detti, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso forme di gemellaggio.
- 6. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali
- 7. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro

formazioni sociali.

Articolo 3 (Sede)

- 1. La sede del Comune è sita in via A. Canzio, 26. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.
- 2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.
- 3. Sia gli organi che le commissioni di cui al comma 1, per disposizione regolamentari, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del Comune.

Articolo 4 (Territorio)

- 1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 1954 n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica, si estende per Kmq. 30,13 confinando con il territorio dei Comuni di Maissana, Carro, Moneglia e Casarza Ligure.
- 2. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti frazioni: Castiglione Chiavarese capoluogo, Velva, Missano, Campegli, S. Pietro Frascati, Casali, Mereta e Masso e da tutte le località storicamente riconosciute dalla comunità.

Articolo 5 (Stemma - Gonfalone - Fascia Tricolore - Distintivo del Sindaco)

- **1.** Lo stemma ed il gonfalone del Comune sono conformi ai bozzetti allegati che, con le rispettive descrizioni, formano parte integrante del presente statuto.
- **2.** La fascia tricolore, che è distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.
- **3.** L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.
- **4.** L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel Comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Articolo 6 (Festa Patronale)

1. Festa Patronale del Comune è il 29 agosto di ogni anno, ricorrenza di N.S. della Guardia di Velva.

Articolo 7 (Pari opportunità)

- 1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne :
- a) riserva alle donne un terzo dei posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'articolo 36, comma 3, lettera

- c) del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;
- b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica;
- c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;
- d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica.
- 2. Per la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale, trova applicazione il successivo articolo 24 concernente la nomina di detto organo.

Articolo 8 (Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate -Coordinamento degli interventi)

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni e l'Azienda Sanitaria Locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

Articolo 9 (Tutela dei dati personali)

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO II ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE (CONSIGLIO - GIUNTA -SINDACO)

Capo I Consiglio Comunale

Articolo 10 (Elezione - Composizione - Consigliere anziano - Competenze)

- 1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.
- 2. Il Consigliere anziano é colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 72, comma 4, del testo unico della legge per la composizione e la elezione degli organi nelle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1960 n. 570 con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della legge 25 marzo 1993 n. 81.
- 3. Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge.

- 4. Quando il Consiglio é chiamato per legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante é riservato alle minoranze.
- 5. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando é prevista la presenza della minoranza, si procede con il sistema del voto limitato.

Articolo 11 (Consiglieri comunali - Convalida - Programma di governo)

- 1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
- 2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei Consiglieri sono regolati dalla legge.
- 3. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei Consiglieri eletti, compresi il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 75 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960 n. 570.
- 4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, dallo stesso nominata.
- 5. Entro due mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna ai Capigruppo consiliari il programma relativo alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
- 6. Entro i successivi trenta giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.
- 7. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.
- 8. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsti dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995 n. 77.

Articolo 12 (Funzionamento - Decadenza dei Consiglieri)

- 1. Il funzionamento del Consiglio é disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:
- a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai Consiglieri, nel domicilio eletto nel territorio del Comune, dieci giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria, cinque giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria e un giorno prima per le sedute dichiarate urgenti. Il giorno di consegna non viene computato. Le integrazioni all'ordine del giorno con argomenti di particolare urgenza possono essere effettuate almeno ventiquattro ore prima del giorno in cui é stata convocata la seduta;
- b) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, ad opera del Sindaco, un'adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri. A tal fine la documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno deve essere messa a disposizione dei Consiglieri comunali almeno nove giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno quattro giorni nel caso di sessioni straordinarie e almeno dodici ore prima nel caso di sedute straordinarie dichiarate urgenti. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza e deve essere

- adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini;
- c) prevedere per la validità della seduta la presenza, escluso il Sindaco, di non meno di un terzo dei Consiglieri assegnati e, più precisamente: sei Consiglieri per le sedute di prima convocazione e quattro Consiglieri per le sedute di seconda convocazione.
- d) richiedere, per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei Consiglieri necessari per la seduta di prima convocazione;
- e) riservare al Sindaco il potere di convocazione e di direzione dei lavori;
- f) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e le dichiarazioni di voto;
- g) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o in chiusura della seduta;
- h) disciplinare la fornitura dei servizi, delle attrezzature e delle risorse finanziarie assegnate al Consiglio.
- 2. In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al comma 1, nonché in caso di contestazione, si intendono costituiti tanti Gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio e si considera Capogruppo di ciascuna lista: per il Gruppo di maggioranza il candidato Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti; per i Gruppi di minoranza i Candidati alla carica di Sindaco delle rispettive liste.
- 3. Il Consigliere é tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.
- 4. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione di decadenza del Consigliere con contestuale avviso dell'interessato il quale può far pervenire le proprie osservazioni entro quindici giorni dalla notifica dell'avviso.
- 5. Trascorso il termine indicato nel comma 4 la proposta di decadenza é sottoposta al Consiglio. Copia della delibera é notificata all'interessato entro dieci giorni.
- 6. Ai Consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita un'indennità di funzione anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi per le quali viene corrisposto il gettone di presenza.

Articolo 13 (Sessioni del Consiglio)

- 1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.
- 2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:
- a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;
- b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 25 febbraio 1995 n. 77;
- c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione provvisionale e programmatica.
- 2. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Articolo 14 (Esercizio della Potestà Regolamentare)

- 1. Il Consiglio e la Giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto della legge e del presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.
- 2. i regolamenti, divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 47 della legge 8 giugno 1990 n. 142, la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.
- 3. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 2.

Articolo 15 (Commissioni)

- 1. Il Consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione da adottarsi a maggioranza assoluta, Commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di indagine, di inchiesta, di studio. Dette Commissioni sono composte soltanto da Consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le Commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la Presidenza é attribuita ai Consiglieri appartenenti ai Gruppi di opposizione.
- 2. La costituzione di Commissioni speciali, il cui scopo è quello di esperire indagini conoscitive ed inchieste e la cui Presidenza é riservata alle opposizioni, può essere richiesta da un quinto dei Consiglieri in carica.
- 3. L'atto costitutivo delle Commissioni speciali ne disciplinerà i limiti e le procedure d'indagine.
- 4. La Commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i dipendenti, nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
- 5. Il Sindaco o l'Assessore dallo stesso delegato risponde, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti sono disciplinati dal regolamento consiliare.

Articolo 16 (Indirizzi per le nomine e designazioni)

- 1. Il Consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.
- 2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo sessi.
- 3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del Sindaco medesimo

Capo II Giunta e Sindaco

Articolo 17 (Elezioni del Sindaco)

- 1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.
- 2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Articolo 18 (Linee programmatiche)

1. Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco nella seduta di cui all'articolo 11, debbono analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Articolo 19 (Competenze del Sindaco)

- 1. Il Sindaco é l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
- 2. Il Sindaco rappresenta l'ente, convoca e presiede la Giunta, nonché il Consiglio e sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti.
- 3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
- **4.** Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
- 5. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
- 6. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Articolo 20 (Dimissioni del Sindaco)

- 1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all'ufficio protocollo generale del Comune.
- 2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dallo loro presentazione al Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili. In tale caso, si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un Commissario.

Articolo 21 (Vice Sindaco)

1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni.

- 2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.
- 3. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

Articolo 22 (Delegati del Sindaco)

- 1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con un suo provvedimento, ad ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.
- 2. Nel rilascio delle deleghe di cui al comma 1, il Sindaco uniformerà i sui provvedimenti al principi per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
- 3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
- 4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio, nonché pubblicate all'albo pretorio.
- 5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di Consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Articolo 23 (Divieto generale di incarichi e consulenze - Obbligo di astensione)

- 1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri comunali é vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti e comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.
- 2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti e affini fino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata o diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore e di parenti o affini entro il quarto grado.

Articolo 24 (Nomina della Giunta)

- 1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, promuovendo la presenza di ambo i sessi.
- 2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o Assessore devono essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale, non devono essere coniuge, ascendente, discendente, parente, affine, fino al terzo grado, del Sindaco.
- 3. La Giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli Assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma 2.
- 4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Articolo 25

(La Giunta - Composizione e presidenza)

- 1. La Giunta comunale é composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di quattro Assessori, compreso il Vice Sindaco.
- 2. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale, nel numero massimo di due. Gli Assessori non Consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico amministrative, tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alla elezione del Consiglio comunale. Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto, con facoltà di prendere la parola.
- 3. I componenti della Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Articolo 26 (Competenze della Giunta)

- 1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore o ai responsabili dei servizi comunali.
- 2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
- 3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
- a) propone al Consiglio i regolamenti;
- b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa su stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
- c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
- d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
- e) adegua, sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio, le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
- f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;
- g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
- h) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- i) delibera in ordine alla proposta del Sindaco di nomina, previa stipula di convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungono i 15.000 abitanti, e di revoca del Direttore generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario comunale;
- j) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- k) promuove o resiste alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante e il grado di appello;
- l) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni cui é rimesso l'accertamento della regolarità del

procedimento;

- m) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, dalla Regione e dallo Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
- n) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- o) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere tra gli organi gestionali dell'ente;
- p) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentiti i responsabili dei servizi;
- q) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
- r) approva il Piano Esecutivo di Gestione.

Articolo 27 (Funzionamento della Giunta)

- 1. L'attività della Giunta é collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.
- 2. La Giunta é convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.
- 3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
- 4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche e sono valide se sono presenti tre componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e il voto é palese salvo nei casi previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione, le votazioni si intendono fatte in forma palese.
- 5. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della Giunta comunale.

Articolo 28 (Cessazione dalla carica di Assessore)

- 1. Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.
- 2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
- 3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione nella prima seduta utile del Consiglio.

Articolo 29 (Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia)

- 1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.
- 2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta del

Consiglio.

- **3.** La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli Assessori e ai Capigruppo consiliari entro le ventiquattro ore successive.
- **4.** La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
- 5. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE, DIFENSORE CIVICO

Capo I

Partecipazione dei cittadini - riunioni - assemblee - consultazioni - istanze e proposte

Articolo 30 (Partecipazione dei cittadini)

- 1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico amministrativa, economica e sociale della comunità anche sulla base di frazione. Considera, a tal fine, con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
- 2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
- 3. Ai fini di cui al comma 2 l'Amministrazione comunale favorisce:
- a) le assemblee e le consultazioni sulle principali questioni di scelta;
- b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi.
- 4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi e gli organismi.
- 5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 31 (Riunioni e assemblee)

- 1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
- 2. L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idoneo. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

- 3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
- 4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale :
- a) per la formazione di comitati e commissioni;
- b) per dibattere problemi;
- c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Articolo 32 (Consultazioni)

- 1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
- 2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
- 3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.
- 4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Articolo 33 (Istanze)

- 1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.
- 2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine di trenta giorni dal Sindaco o dal Segretario comunale o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
- 3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate nel regolamento sulla partecipazione il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra forma idonea di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Articolo 34 (Petizioni)

- 1. Chiunque, anche non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
- 2. La raccolta delle adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'Amministrazione.
- 3. La petizione é inoltrata al Sindaco il quale, entro trenta giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai Gruppi presenti in Consiglio comunale.
- 4. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, é pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.
- 5. Ciascun Consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prima seduta del Consiglio comunale successiva alla petizione.

Articolo 35 (Proposte)

- 1. Qualora un numero non inferiore a venti elettori avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e sul suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi e del Segretario comunale, trasmette la proposta, unitamente ai pareri suddetti, all'organo competente e ai gruppi consiliari entro sessanta giorni dal ricevimento.
- 2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottate le sue determinazioni in via formale entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.
- 3. Tali determinazioni sono pubblicate all'albo pretorio e comunicate formalmente ai primi tre firmatari. La sottoscrizione delle proposte é soggetta alla procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

Articolo 36 (Azione referendaria)

- 1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.
- 2. Non possono essere indetti referendum:
- a) in materia di tributi locali e di tariffe;
- b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
- c) su materie che sono oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
- 3. I soggetti promotori del referendum possono essere:
- a) il trenta per cento del corpo elettorale;
- b) il Consiglio comunale.
- 4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Articolo 37 (Disciplina del referendum)

- 1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
- 2. In particolare il regolamento deve prevedere:
- a) i requisiti di ammissibilità;
- b) i tempi;
- c) le condizioni di accoglimento;
- d) le modalità organizzative;
- e) i casi di revoca e sospensione;
- f) le modalità di attuazione.

Articolo 38 (Effetti del referendum)

- 1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
- 2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del

- quesito sottoposto a referendum.
- 3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Capo III Difensore Civico

Articolo 39 (Istituzione dell'Ufficio)

- 1. E' istituito nel Comune l'ufficio del "Difensore civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.
- 2. Il Difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Articolo 40 (Nomina - Funzioni - Disciplina)

- 1. Con apposito regolamento saranno disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi di intervento del difensore civico.
- 2. Il Comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici della provincia per l'istituzione dell'ufficio del Difensore Civico. L'organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti verranno disciplinati nell'accordo medesimo e inseriti nell'apposito Regolamento.

TITOLO IV ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Articolo 41 (Albo Pretorio)

- 1. E' istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.
- 2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.

Articolo 42 (Svolgimento dell'attività amministrativa)

- 1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.
- 2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.
- 3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le

forme di decentramento consentite nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

TITOLO V PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITA'

Articolo 43 (Demanio e Patrimonio)

- 1. Apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 12, commi 2 e 3, della legge 15 maggio 1997 n. 127, disciplinerà le alienazioni patrimoniali.
- 2. Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

Articolo 44 (Ordinamento finanziario e contabile)

- 1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
- 2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'articolo 108 del decreto legislativo 25 febbraio 1995 n. 77 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 45 (Revisione economico - finanziaria)

- 1. La revisione economico finanziaria del Comune é disciplinata dalla normativa statale.
- 2. Il regolamento di cui all'articolo 4, comma 2, disciplinerà, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.
- 3. Al revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione, nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 46 (Forma di gestione)

- 1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte alla realizzare fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile.
- 2. La scelta delle forma di gestione é subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente Statuto.
- 3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:
- a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non si opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, e economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, salvo quanto previsto dall'articolo 49.
- f) a mezzo di convenzioni, consorzi, nonché di ogni altra forma consentita dalla legge.

Articolo 47 (Gestione in economia)

- 1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
- 2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Articolo 48 (Aziende speciali)

- 1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo Statuto.
- 2. Sono organi dell'azienda il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore :
- a) Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a Consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica é stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;
- b) Il Presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);
- c) Il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell'azienda, è nominato in seguito ad espletamento di pubblico concorso per titolo ed esami. Lo statuto dell'azienda può prevedere condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico di Direttore, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.
- 3. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio comunale, i soggetto già rappresentanti il Comune presso altri Enti, aziende, istituzioni e società nonché coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.
- 4. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio Comunale approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, revoca il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del Presidente dell'azienda o di oltre metà dei membri effettivi del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo Consiglio.
- 5. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto e approvato dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
- 6. L'organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall'azienda stessa, con proprio regolamento.
- 7. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed

- ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.
- 8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
- 9. Lo Statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Articolo 49 (Istituzioni)

- 1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
- 2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero non superiore a sei dei componenti del Consiglio di Amministrazione è stabilito con l'atto istitutivo dal Consiglio comunale.
- 3. Per la nomina e la revoca del Presidente e del Consiglio di Amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 46 per le aziende apeciali.
- 4. Il Direttore dell'istituzione é l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità, ed è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.
- 5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
- 6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni, ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
- 7. L'organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Articolo 50 (Società)

- 1. Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
- 2. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, anche mediante accordi di programma, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui all'articolo 22, comma 3, lettera e) della legge 8 giugno 1990 n. 142, e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera d), della legge 2 aprile 1968 n. 475, come sostituita dall'articolo 10 della legge 8 novembre 1991 n. 362.
- 3. Per l'applicazione del comma 2, si richiamano le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1992 n. 498, e del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996 n. 533 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 51 (Concessione a terzi)

- 1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.
- 2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

TITOLO VII FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

Articolo 52 (Convenzioni)

- 1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorisce la stipulazione di convenzioni con altri Comuni e con la Provincia.
- 2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Articolo 53 (Consorzi)

- 1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
- 2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, una convenzione ai sensi dell'articolo precedente, unitamente allo Statuto del consorzio.
- 3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità previste dalle norme vigenti.
- 4. Il Sindaco o suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del consorzio.

Articolo 54 (Accordi di Programma)

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di provincie e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

Capo I Organizzazione degli uffici e personale

Articolo 55 (Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro)

1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 56 (Ordinamento degli uffici e dei servizi)

- 1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992 n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo d non determinarne disapplicazione durante il periodo di vigenza.
- 2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e delle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

Articolo 57 (Organizzazione del personale)

- 1. Il personale é inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dall'ordinamento professionale perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse e attraverso il riconoscimento e la valorizzazione delle professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
- 2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.
- 3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal Comune.

Articolo 58 (Stato giuridico e trattamento economico del personale)

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai Contratti collettivi nazionali di lavoro.

Articolo 59 (Incarichi esterni)

- 1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziale o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
- 2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente, o ad una unità negli enti con una dotazione inferiore alle 20 unità. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da un'indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni.
- 3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 25 febbraio 1995 n. 77 e successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dall'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

Capo II Segretario comunale - vice segretario

Articolo 60 (Segretario comunale - Direttore generale)

- 1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni di Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.
- 2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale
- 3. Al Segretario comunale possono essere conferite dal Sindaco le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 51 bis della 1.142/1990, inserito

- dall'articolo 6, comma 10, della legge 15 maggio 1997 n.127.
- 4. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall'articolo 51 bis della 1.142/1990, aggiunto dall'articolo 6, comma 10, della 1.127/1997. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico.
- 5. In relazione al combinato disposto dell'articolo 51, comma 3 bis, della 1.142/1990, come modificato dall'articolo 2, comma 13, della legge 16 giugno 1998 n. 191 e 17, comma 68, lettera c), della 1.127/1997, é data facoltà al Sindaco di attribuire al Segretario comunale le funzioni (tutte o parti di esse) di cui all'articolo 51, comma 3, della citata 1. 142/1990.

Articolo 61 (Vice Segretario comunale)

1. Il regolamento e la dotazione organica del personale potranno prevedere un posto di Vice Segretario, qualifica funzionale apicale, avente funzioni vicarie.

Articolo 62 (Responsabili degli uffici e dei servizi)

- 1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.
- 2. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservano agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente:
- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggisticoambientale;
- h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza;
- i) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;
- j) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibile e imposte sulle materie indicate dall'articolo 38 della l. n. 142/1990;
- k) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del Comune.

- 3. I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
- 4. Le funzioni di cui al presente articolo possono essere attribuite, con provvedimento motivato dal Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi indipendentemente alla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

Articolo 63 (Avocazione)

1. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Sindaco può attribuire la competenza al Segretario comunale o ad altro dipendente.

Articolo 64 (Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro)

- 1. Ai sensi dell'articolo 12 bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, introdotto dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80, il Comune provvede, con il regolamento, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando un apposito ufficio, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti le controversie.
- 2. L'ufficio di cui al comma 1 può essere istituito, mediante convenzione, in forma associata e coordinata con altri Enti locali.

Articolo 65 (Entrata in vigore)

- 1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
- 2. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

Articolo 66 (Modifiche dello Statuto)

- 1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione é ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
- 2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
- 3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia dei Comuni e delle Province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli comunali adeguano gli Statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.